



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0161/2010

17.5.2010

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma europeo di osservazione della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013)
(COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Norbert Glante

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	26
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI.....	27
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE.....	36
PROCEDURA.....	41

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma europeo di osservazione della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013)
(COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0223),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 157, paragrafo 3, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0037/2009),
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 189 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 gennaio 2010,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 maggio 2010, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0161/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

**POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
IN
PRIMA LETTURA***

**REGOLAMENTO (UE) N. .../2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

relativo al programma europeo di *monitoraggio* della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 189,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

considerando quanto segue:

- (1) Durante la riunione tenutasi a Göteborg il 15 e 16 giugno 2001 il Consiglio europeo ha approvato una strategia per lo sviluppo sostenibile, intesa a un rafforzamento reciproco delle politiche economiche, sociali e ambientali, e ha aggiunto una dimensione ambientale al processo di Lisbona.
- (2) Nella risoluzione sulla politica spaziale europea⁴ del 21 maggio 2007, adottata nella quarta riunione congiunta e concomitante del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio dell'Agenzia spaziale europea a livello ministeriale (il Consiglio "Spazio" istituito conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, dell'Accordo quadro tra la Comunità europea e l'Agenzia spaziale europea⁵), il Consiglio ha riconosciuto i contributi effettivi e potenziali delle attività spaziali alla realizzazione della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione dal momento che esse forniscono tecnologie e servizi abilitanti all'emergente società europea della conoscenza e contribuiscono alla coesione europea e

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■ .

¹ Parere del 20 gennaio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² Parere del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

³ Posizione del Parlamento europeo del ...

⁴ GU C 136 del 20.6.2007, pag. 1.

⁵ GU L 261 del 6.8.2004, pag. 64.

ha altresì sottolineato come lo spazio costituisca un elemento significativo della strategia per lo sviluppo sostenibile.

- (2 bis) Nella risoluzione "Portare avanti la politica spaziale europea" del 26 settembre 2008, adottata nella quinta riunione congiunta e concomitante del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio dell'Agenzia spaziale europea a livello ministeriale, si sottolineava la necessità di elaborare adeguati strumenti e meccanismi di finanziamento dell'UE, tenendo conto delle peculiarità del settore dello spazio, dell'opportunità di rafforzare la sua competitività in generale e quella della sua industria, nonché del bisogno di una struttura industriale equilibrata; si sottolineava altresì la necessità di rendere disponibili adeguati investimenti dell'Unione a lungo termine nella ricerca connessa allo spazio e a favore dell'operatività di applicazioni sostenibili basate sulla tecnologia spaziale, a vantaggio dell'Unione e dei suoi cittadini, in particolare esaminando tutte le conseguenze di politica connesse allo spazio nel quadro delle prossime prospettive finanziarie.*
- (2 ter) Nella risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla politica spaziale europea: l'Europa e lo spazio si sottolineava la necessità di individuare adeguati strumenti e piani di finanziamento dell'Unione europea per la PSE, al fine di integrare gli stanziamenti del settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), in modo da consentire ai diversi attori economici di pianificare le loro azioni a medio e lungo termine, e si evidenziava che il nuovo quadro finanziario avrebbe dovuto contemplare adeguati strumenti e piani di finanziamento dell'Unione per realizzare investimenti dell'Unione a lungo termine nella ricerca spaziale e a favore del funzionamento di applicazioni spaziali sostenibili al servizio dell'Unione e dei suoi cittadini.*
- (3) Il GMES (monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza) è un'iniziativa nel settore del **monitoraggio** della terra guidata dall'Unione europea e realizzata in collaborazione con gli Stati membri e con l'Agenzia spaziale europea. Tale iniziativa ha lo scopo **primario** di fornire, sotto il controllo dell'Unione europea, servizi informativi che consentano l'accesso a dati e informazioni precisi in materia ambientale e di sicurezza e che rispondano alle esigenze di un ampio ventaglio di utenti. **In tal modo, essa dovrebbe favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico nel campo dell'osservazione della terra. Il GMES dovrebbe essere, fra l'altro, uno strumento di primo piano per contribuire alla biodiversità, alla gestione degli ecosistemi e alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi.**
- (4) Per conseguire l'obiettivo del GMES su base sostenibile occorre coordinare le attività dei diversi partner che partecipano al GMES, come pure sviluppare, stabilire e gestire una capacità di osservazione e di fornitura di servizi che soddisfi la domanda degli utenti, **nel rispetto delle limitazioni di sicurezza nazionali ed europee pertinenti.**
- (4 bis) In questo contesto, il comitato GMES dovrebbe aiutare la Commissione a garantire il coordinamento dei contributi dell'Unione europea, degli Stati membri e delle agenzie intergovernative allo stesso GMES, a sfruttare al meglio le capacità esistenti e a individuare le lacune da colmare a livello dell'Unione. Esso dovrebbe inoltre*

assistere la Commissione nel monitoraggio di un'attuazione coerente del programma GMES, nonché seguire l'evoluzione della politica e rendere possibili gli scambi di buone prassi in relazione al GMES.

(4 ter) Il GMES è un programma orientato all'utente, che richiede quindi la partecipazione effettiva e continua di quest'ultimo, segnatamente per la definizione e la convalida delle esigenze di servizio. Al fine di accrescere il suo valore per gli utenti, bisognerebbe ricercare attivamente il contributo di questi ultimi attraverso consultazioni regolari con gli utenti finali del settore pubblico e privato. Sarebbe altresì opportuno istituire un organo dedicato (il "forum degli utenti") al fine di individuare in modo più agevole le esigenze degli utenti, di verificare la conformità dei servizi e di coordinare il programma GMES con i suoi utenti pubblici.

(4 quater) La Commissione dovrebbe essere responsabile, assistita dal comitato GMES, della messa in atto della politica di sicurezza del GMES. A tal fine, è opportuno istituire una formazione specifica del comitato GMES (il "consiglio di sicurezza").

(4 quinquies) Allo scopo di fornire un quadro che garantisca un accesso pieno e aperto alle informazioni prodotte dai servizi GMES e ai dati raccolti attraverso l'infrastruttura GMES, assicurando nel contempo la necessaria protezione delle informazioni prodotte dai servizi GMES e dei dati raccolti attraverso l'infrastruttura GMES dedicata, la Commissione dovrebbe essere abilitata ad adottare atti delegati in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto attiene alle condizioni di registrazione e di concessione di licenze per gli utenti GMES e ai criteri applicabili alla limitazione dell'accesso ai dati e alle informazioni GMES, tenendo conto delle politiche in materia di dati e di informazioni poste in atto dai fornitori dei dati di cui il GMES ha bisogno, e senza pregiudizio delle norme e delle procedure nazionali applicabili alle infrastrutture spaziali e in situ sotto controllo nazionale. È particolarmente importante che la Commissione intraprenda, nel corso dei suoi lavori preparatori, consultazioni adeguate anche a livello di esperti.

(4 sexies) Allo scopo di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e degli atti delegati adottati sulla base del medesimo, sarebbe opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione, sulla base delle condizioni e dei criteri stabiliti negli atti delegati, di misure specifiche applicabili alla limitazione dell'accesso alle informazioni prodotte dai servizi GMES e ai dati raccolti attraverso l'infrastruttura GMES dedicata, comprese misure ad hoc che tengano conto della sensibilità delle informazioni e dei dati in questione. Alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione anche per coordinare i contributi volontari degli Stati membri e le sinergie potenziali con le pertinenti iniziative prese a livello nazionale, dell'Unione europea e internazionale, per fissare il tasso massimo di cofinanziamento per le sovvenzioni e per adottare misure che stabiliscano i requisiti tecnici necessari per garantire il controllo e l'integrità del sistema nell'ambito del programma dedicato relativo alla componente spaziale del GMES e per controllare l'accesso alle tecnologie che forniscono sicurezza al programma dedicato della componente spaziale del GMES e il loro utilizzo, nonché per adottare il programma di lavoro annuale del GMES.

In conformità dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabiliti preventivamente mediante regolamenti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione di tale nuovo regolamento, è opportuno che continui a essere applicata la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹, ad eccezione della procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile.

(4 septies) Dal momento che il GMES è fondato su un partenariato tra l'Unione europea, l'Agenzia spaziale europea (ASE) e gli Stati membri, la Commissione dovrebbe adoperarsi per proseguire il dialogo recentemente istituito con l'ASE e gli Stati membri che possiedono dispositivi spaziali pertinenti.

- (5) I servizi GMES sono necessari per favorire un uso continuativo delle fonti informative da parte del settore privato, in modo da facilitare l'innovazione da parte dei fornitori di servizi che creano valore e che, in molti casi, sono piccole e medie imprese (PMI).
- (6) Il GMES comprende sia attività di sviluppo sia una fase operativa. Per quanto riguarda l'aspetto operativo, nei suoi orientamenti adottati alla terza riunione del Consiglio "Spazio" del 28 novembre 2005, il Consiglio si è espresso a favore della realizzazione del GMES secondo un'impostazione graduale e sulla base di priorità chiaramente definite, partendo dallo sviluppo di tre servizi prioritari riguardanti la risposta alle emergenze, il monitoraggio del territorio e i servizi marini.
- (7) I primi servizi operativi nel campo della risposta alle emergenze e del monitoraggio del territorio sono stati finanziati come azioni preparatorie a norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee² (di seguito "il regolamento finanziario").
- (8) Oltre alle attività di sviluppo finanziate nell'ambito dell'area tematica "Spazio" di cui alla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)³ (di seguito "il settimo programma quadro"), è necessario un intervento **dell'Unione europea** nel periodo 2011-2013 per garantire la continuità con le azioni preparatorie e istituire servizi operativi con una base più stabile in settori caratterizzati da una maturità tecnica sufficiente con accertate potenzialità di sviluppo per i servizi a valle ■ .
- (9) Nella sua comunicazione "Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES): per un pianeta più sicuro" la Commissione ha delineato l'impostazione per la governance e il finanziamento del GMES e ha espresso la propria intenzione di delegare

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

² GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

³ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1.

la realizzazione tecnica dell'iniziativa a enti specializzati, fra cui l'ASE per quanto riguarda la componente spaziale del GMES, tenuto conto della posizione e delle competenze uniche di cui quest'ultima dispone.

(9 bis) Se del caso, la Commissione dovrebbe affidare il coordinamento della messa in atto tecnica dei servizi GMES a istituzioni europee o intergovernative competenti, quali l'Agenzia europea dell'ambiente (EEA) e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (CEPM).

(10) Sono necessari servizi operativi in materia di **gestione** degli effetti delle emergenze e di risposta umanitaria allo scopo di coordinare la capacità dell'**Unione europea** e dei suoi Stati membri per migliorarne la preparazione, la reazione e il recupero in caso di calamità di origine naturale e antropica, le quali spesso comportano anche conseguenze negative per l'ambiente. Considerato che i cambiamenti climatici potrebbero determinare un aumento del numero di emergenze, il GMES svolgerà un ruolo essenziale **nel sostegno alle misure di** adattamento ai cambiamenti climatici. I servizi GMES dovranno pertanto fornire informazioni geospaziali utili **nella** risposta umanitaria e **nelle** emergenze.

(11) I servizi di monitoraggio del territorio sono importanti per il monitoraggio della biodiversità e degli ecosistemi, per **il sostegno alle misure di** mitigazione dei cambiamenti climatici e **di** adattamento ad essi come pure per la gestione di un'ampia varietà di risorse e di politiche, la maggior parte delle quali in relazione con l'ambiente naturale: suolo, acque, agricoltura, foreste, energia e servizi pubblici, aree edificate, strutture ricreative, infrastrutture e trasporti. Servizi operativi di monitoraggio del territorio sono necessari a livello tanto europeo quanto mondiale e vanno sviluppati in collaborazione con gli Stati membri, i paesi terzi europei, i partner extraeuropei e le Nazioni Unite.

(11 bis) I servizi GMES nel settore dell'ambiente marino sono importanti ai fini del sostegno di una capacità europea integrata in materia di previsioni e di monitoraggio oceanici e della messa a disposizione futura di variabili climatiche essenziali. Essi costituiscono un elemento essenziale del monitoraggio dei cambiamenti climatici, del monitoraggio dell'ambiente marino e del sostegno alla politica dei trasporti.

(11 ter) I servizi di monitoraggio atmosferico sono importanti ai fini del monitoraggio della qualità dell'aria, della chimica e della composizione dell'atmosfera. Essi costituiscono un elemento essenziale del monitoraggio dei cambiamenti climatici e della messa a disposizione futura di variabili climatiche essenziali. È necessario fornire regolarmente a livello regionale e globale informazioni sullo stato dell'atmosfera.

(11 quater) I servizi di sicurezza costituiscono un aspetto essenziale dell'iniziativa GMES. L'Europa trarrà vantaggio dall'uso dei dispositivi spaziali e in situ a sostegno della messa in atto di servizi che consentono di rispondere alle sfide cui l'Europa è chiamata a far fronte nel settore della sicurezza, segnatamente il controllo delle frontiere, la sorveglianza marittima e l'appoggio alle azioni esterne dell'Unione europea.

- (11 quinquies) Il monitoraggio dei cambiamenti climatici dovrebbe consentire la mitigazione degli effetti di questi ultimi e l'adattamento ad essi. Esso dovrebbe in particolare contribuire alla messa a disposizione di variabili climatiche essenziali, all'analisi del clima e a proiezioni su una scala pertinente per la mitigazione e l'adattamento, nonché alla fornitura dei servizi utili a tale scopo.**
- (12) La fornitura di servizi operativi finanziati nel quadro del presente regolamento dipende dall'accesso a dati raccolti mediante infrastrutture spaziali, installazioni a bordo di aerei, di navi e a terra ("infrastrutture in situ") e programmi di rilevamento. È opportuno pertanto garantire, **nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità**, l'accesso ai dati **nessari** e, ove necessario, è **possibile** appoggiare una raccolta di dati in situ complementare alle attività **condotte oggi dall'Unione europea e dagli Stati membri**. ■ Occorre ■ garantire che le infrastrutture **di osservazione** di base, spaziali e in situ, siano disponibili con continuità, comprese le infrastrutture spaziali sviluppate espressamente per il GMES nel quadro del programma dell'ASE relativo alla componente spaziale del GMES (missioni "Sentinelle"). Le prime "Sentinelle" entreranno nella fase iniziale di operatività all'inizio del **2012**.
- (13) È opportuno che la Commissione garantisca la complementarità fra le attività di ricerca e sviluppo connesse al GMES a titolo del settimo programma quadro, il contributo dell'**Unione europea** alla fase iniziale di operatività del GMES, le attività dei partner del GMES e le strutture già esistenti, come i centri di dati europei.
- (14) La realizzazione della fase iniziale di operatività del GMES dovrebbe essere coerente con le altre politiche e iniziative e gli altri strumenti **dell'Unione europea** pertinenti, in particolare con le politiche in materia di **ambiente, sicurezza, competitività e innovazione, coesione, ricerca, trasporti, concorrenza e cooperazione internazionale**, con i programmi europei del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) e con la protezione dei dati personali. **I dati GMES dovrebbero inoltre assicurare la coerenza con i dati spaziali di riferimento degli Stati membri e sostenere lo sviluppo dell'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea** istituita dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)¹. Il GMES dovrebbe inoltre integrare il sistema comune di informazioni ambientali (SEIS) e le attività **dell'Unione europea** nel settore della risposta alle emergenze.
- (14 bis) Il GMES e la sua fase iniziale di operatività dovrebbero essere considerati come un contributo europeo all'istituzione del Sistema di sistemi per l'osservazione globale della terra (GEOSS), sviluppato nel quadro del Gruppo d'osservazione della terra (GEO).**
- (15) L'accordo sullo Spazio economico europeo e gli accordi quadro con i paesi candidati e i paesi candidati potenziali prevedono la partecipazione di tali paesi ai programmi **dell'Unione europea**. È opportuno consentire la partecipazione di altri paesi terzi e delle organizzazioni internazionali mediante la conclusione di appositi accordi internazionali.

¹ GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

(16) Una dotazione finanziaria di 107 milioni di EUR che costituisca il riferimento privilegiato, a norma del punto 37 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria¹, va stabilita per l'intera durata della fase iniziale di operatività del GMES. Si prevede di integrare questa dotazione finanziaria con un importo di **209 milioni** di EUR nell'ambito del tema "Spazio" del settimo programma quadro per le azioni di ricerca che accompagneranno la fase iniziale di operatività del GMES, **importo che dovrà essere gestito in conformità delle regole e delle procedure decisionali applicabili nell'ambito del settimo programma quadro di ricerca. Queste due fonti di finanziamento dovrebbero essere gestite in modo coordinato, al fine di garantire progressi regolari nell'attuazione del programma GMES.**

(16 bis) La dotazione finanziaria è compatibile con il massimale della sottorubrica 1a del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2007-2013, ma il margine restante nella rubrica 1a per il periodo 2011-2013 è assai esiguo; è opportuno sottolineare che l'importo annuale sarà deciso nel quadro della procedura di bilancio annuale, in conformità delle disposizioni del punto 37 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria² (AII).

(16 ter) Se possibile, bisognerebbe aumentare ulteriormente la dotazione finanziaria del programma per consentire l'assegnazione di stanziamenti di impegno alla componente spaziale nel QFP attualmente in vigore. In concreto, si tratta dell'operatività della serie A, del lancio della serie B e dell'acquisizione di componenti essenziali per la serie C dei satelliti "Sentinelle".

(16 quater) A tal fine, la Commissione dovrebbe, in occasione della revisione di metà percorso dell'attuale QFP e prima della fine del 2010, valutare la possibilità di un finanziamento addizionale del GMES, nell'ambito del bilancio generale dell'Unione europea a titolo del QFP 2007-2013.

(16 quinquies) L'assegnazione al presente regolamento di un finanziamento che vada ad aggiungersi ai 107 milioni di EUR già assegnati dovrebbe essere presa in considerazione in occasione del dibattito sul futuro della politica spaziale europea, segnatamente per quanto concerne gli appalti e la governance.

(16 sexies) La Commissione dovrebbe altresì presentare una strategia di finanziamento a lungo termine per il futuro QFP durante il primo semestre del 2011, senza pregiudicare l'esito dei negoziati sul QFP 2014-2020.

(16 septies) Nell'ambito della sua programmazione finanziaria, la Commissione dovrebbe fare in modo che la continuità dei dati venga garantita sia durante la fase iniziale di operatività del programma GMES (2011-2013) che dopo la conclusione di detta fase, e che i servizi possano essere utilizzati senza interruzioni né restrizioni.

¹ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

² GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

- (17) Ai sensi del regolamento finanziario, sia gli Stati membri che i paesi terzi e le organizzazioni internazionali dovrebbero poter fornire contributi ai programmi previa conclusione di opportuni accordi.
- (18) L'accesso *alle informazioni del GMES* dovrebbe essere pieno e aperto, *senza pregiudizio delle limitazioni di sicurezza pertinenti e delle politiche in materia di dati degli Stati membri e di altre organizzazioni che forniscono dati e informazioni al GMES. Ciò è necessario* per consentire di promuovere l'utilizzo e la condivisione dei dati e delle informazioni relativi all'osservazione della terra in conformità ai principi del sistema SEIS, alla direttiva Inspire e al Sistema di sistemi per l'osservazione globale della terra (GEOSS). *Un accesso pieno e aperto ai dati dovrebbe altresì tenere conto delle attuali modalità di fornitura di dati commerciali e promuovere il rafforzamento dei mercati di osservazione della terra in Europa, in particolare i settori a valle, onde consentire la crescita e la creazione di posti di lavoro.*
- (18 bis) In base alla comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2009 intitolata "Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES): sfide e fasi successive per la componente spaziale", dovrebbe essere posta in atto una politica di accesso libero e aperto ai dati per le Sentinelle attraverso licenze gratuite e accesso online, tenendo presenti gli aspetti relativi alla sicurezza. Tale strategia intende massimizzare l'utilizzo benefico dei dati Sentinelle per la più ampia gamma possibile di applicazioni e promuovere l'impiego delle informazioni basate sui dati dell'osservazione della terra per gli utenti finali.*
- (19) È opportuno che l'azione finanziata a norma del presente regolamento sia oggetto di un monitoraggio e di una valutazione che consentano di apportare le eventuali rettifiche necessarie.
- (22) Occorre inoltre adottare misure appropriate per evitare irregolarità e frodi e compiere i passi necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati secondo il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità¹, il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità² e il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)³.
- (23) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ovvero l'istituzione del programma GMES e l'attuazione della sua fase iniziale di operatività, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto la fase iniziale di operatività del GMES comprenderà anche una capacità paneuropea e dipenderà da una fornitura coordinata di

¹ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

² GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

³ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

servizi in tutti gli Stati membri che dovrà essere coordinata *a livello dell'Unione europea*, e può dunque, a causa dell'entità dell'azione, essere realizzato meglio a *questo livello* ■, *l'Unione europea* può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, *segnatamente per quanto attiene al ruolo della Commissione di coordinatore delle attività nazionali*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma europeo di *monitoraggio* della terra (*Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza*, di seguito "programma GMES") e *la messa in atto della sua* fase iniziale di operatività *durante il periodo 2011-2013*.

Articolo 2

Programma GMES

1. Il programma GMES si fonda sulle attività di ricerca condotte nell'ambito della decisione n. 1982/2006/CE (di seguito "settimo programma quadro") e del programma dell'Agenzia spaziale europea relativo alla componente spaziale del GMES.
2. Il programma GMES comprende i seguenti elementi:
 - a) una componente di servizi che garantisca l'accesso alle informazioni *a sostegno dei* seguenti *settori (senza ordine di priorità)*:
 -
 - monitoraggio atmosferico;
 - *monitoraggio* dei cambiamenti climatici *a sostegno delle politiche di mitigazione e di* adattamento ad essi;
 - *gestione delle emergenze*;
 - *monitoraggio del territorio*;
 - *monitoraggio dell'ambiente marino*;

- **sicurezza;**
- b) una componente spaziale che garantisca osservazioni spaziali sostenibili per *i tipi di servizi* di cui alla lettera a);
- c) una componente in situ che garantisca le osservazioni mediante installazioni a bordo di aerei, di navi e a terra per *i tipi di servizi* di cui alla lettera a).

Articolo 3

Fase iniziale di operatività del GMES (2011-2013)

1. La fase iniziale di operatività del GMES copre il periodo 2011-2013 e **può prevedere** azioni **operative** nei campi di seguito elencati:
 - 1) ***tipi di servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a);***
■
 - 3) misure a sostegno dell'utilizzo dei servizi da parte degli utenti;
 - 4) accesso ai dati ■ ;

4 bis) sostegno alla raccolta di dati in situ;

 - 5) componente spaziale del GMES.
2. Gli obiettivi ■ delle azioni di cui al paragrafo 1 sono definiti nell'allegato.
■

Articolo 4

Disposizioni organizzative

1. La Commissione garantisce il coordinamento del programma GMES con le attività a livello nazionale, ***dell'Unione europea e internazionale, tra cui figura il Sistema di sistemi per l'osservazione globale della terra (GEOSS). L'attuazione e il funzionamento del GMES sono basati su partenariati tra l'Unione europea e gli Stati membri, nel rispetto delle loro regole e procedure rispettive. Il coordinamento dei contributi volontari degli Stati membri e le sinergie potenziali con le pertinenti iniziative prese a livello nazionale, dell'Unione europea e internazionale è assicurato in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 11, paragrafo 3 bis.***
2. La Commissione gestisce i fondi destinati alle attività nel quadro del presente

regolamento conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (di seguito "il regolamento finanziario") e alla procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Essa garantisce la complementarità e la coerenza del programma GMES con le altre politiche e iniziative e gli altri strumenti dell'Unione europea pertinenti, in relazione, segnatamente, con l'ambiente, la sicurezza, la competitività e l'innovazione, la coesione, la ricerca (in particolare con le attività del settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico legate al GMES, fatta salva la decisione n. 1982/2006/CE), i trasporti e la concorrenza, la cooperazione internazionale, i programmi europei del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS), la protezione dei dati personali e dei diritti di proprietà intellettuale esistenti, la direttiva 2007/2/CE (Inspire), il sistema comune di informazioni ambientali (SEIS) e le attività dell'Unione europea nel settore della risposta alle emergenze.

2 bis. La Commissione fa in modo che le specifiche dei servizi corrispondano alle esigenze degli utenti, secondo la filosofia propria del programma GMES. A tal fine, la Commissione instaura un meccanismo trasparente per una partecipazione e una consultazione regolari degli utenti, che consentano di individuare le esigenze dei medesimi a livello europeo e nazionale. La Commissione assicura il coordinamento con gli utenti interessati del settore pubblico degli Stati membri, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali. La Commissione stabilisce in modo indipendente, previa consultazione del forum degli utenti, le esigenze della componente "servizi" in materia di dati.

3 bis. Il coordinamento e l'attuazione tecnici della componente spaziale del GMES sono delegati all'Agenzia spaziale europea, che ricorre, se del caso, all'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT).

3 ter. La Commissione affida, se del caso, il coordinamento dell'attuazione tecnica dei servizi GMES a istituzioni europee o intergovernative competenti.

Articolo 4 bis

Fornitura di servizi

- 1.** La Commissione prende misure adeguate volte a garantire una concorrenza effettiva nella fornitura di servizi GMES e a promuovere la partecipazione delle PMI. La Commissione agevola l'uso dei servizi forniti dal GMES per sviluppare il settore a valle.
- 2.** La fornitura di servizi GMES viene se del caso decentrata con lo scopo di integrare a livello europeo gli inventari di dati spaziali, in situ e di riferimento costituiti dagli Stati membri e le loro capacità in materia, così da evitare doppioni. L'acquisizione di nuovi dati che si sovrappongono a fonti esistenti deve essere evitata a meno che l'uso di serie di dati esistenti o aggiornabili non sia tecnicamente possibile o efficace sotto il profilo dei costi.

3. ***La Commissione, tenendo conto del parere del forum degli utenti, può definire o convalidare procedure appropriate per la certificazione della produzione di dati nel quadro del programma GMES. Tali procedure sono trasparenti, verificabili e controllabili al fine di garantire all'utente l'autenticità, la tracciabilità e l'integrità dei dati. Nei suoi accordi contrattuali con i prestatori di servizi GMES, la Commissione cura che le procedure in questione siano applicate.***
4. ***La Commissione riferisce annualmente sui risultati conseguiti a livello dell'applicazione del presente articolo.***

Articolo 5

Forme di finanziamento *dell'Unione europea*

1. Il finanziamento *dell'Unione europea* può assumere ***le*** seguenti forme giuridiche:
 - 1) ***accordi di delega;***
 - 1) sovvenzioni;
 - 2) contratti di appalto pubblico.
 2. ***All'atto dell'assegnazione di finanziamenti da parte dell'Unione europea, sono assicurate un'autentica concorrenza, la trasparenza e la parità di trattamento. In casi giustificati, le sovvenzioni dell'Unione europea possono essere concesse secondo modalità specifiche, compresi gli accordi quadro di partenariato o il cofinanziamento di sovvenzioni di funzionamento o di sovvenzioni per azioni. Le sovvenzioni di funzionamento a favore di organismi che perseguono obiettivi di interesse generale europeo non sono soggette alle disposizioni in materia di degressività contenute nel regolamento finanziario. Per quanto riguarda le sovvenzioni, il tasso massimo di cofinanziamento viene fissato conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3.***
- 2 bis. La Commissione riferisce in merito all'assegnazione di fondi dell'Unione europea a ciascuna delle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nonché alla procedura di valutazione e ai risultati delle gare d'appalto e dei contratti conclusi in applicazione del presente articolo, successivamente all'aggiudicazione degli stessi.***

Articolo 6

Partecipazione di paesi terzi

Alle azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, possono partecipare i seguenti paesi:

- 1) paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parti contraenti

dell'accordo SEE, secondo le condizioni stabilite nell'accordo stesso;

- 2) i paesi candidati e i paesi candidati potenziali che partecipano al processo di stabilizzazione e associazione conformemente agli accordi quadro o al protocollo di un accordo di associazione sui principi generali relativi alla partecipazione di tali paesi a programmi *dell'Unione europea*, conclusi con tali paesi;
- 3) la Confederazione svizzera, altri paesi terzi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, e organizzazioni internazionali, conformemente agli accordi conclusi dalla Comunità europea con tali paesi terzi o organizzazioni internazionali, a norma dell'articolo 218 del trattato CE, che definiscono le condizioni e le modalità della loro partecipazione.

Articolo 7

Finanziamento

1. La dotazione finanziaria *destinata alle attività operative instaurate all'articolo 3, paragrafo 1*, del presente regolamento ammonta a 107 milioni di EUR.
2. Gli stanziamenti sono autorizzati ogni anno dall'autorità di bilancio nei limiti stabiliti dal quadro finanziario pluriennale.
3. Anche i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono fornire finanziamenti aggiuntivi al programma GMES.

I finanziamenti aggiuntivi di cui al primo comma sono trattati come entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 18 del regolamento finanziario.

Articolo 8

Politica in materia di dati e di informazioni per il GMES

1. La politica in materia di dati e di informazioni per le azioni finanziate a norma del programma GMES persegue i seguenti obiettivi:
 - a) promuovere l'utilizzo e la condivisione delle informazioni e dei dati del GMES;
 - b) offrire un accesso pieno ed aperto alle informazioni prodotte dai servizi GMES e ai dati raccolti mediante le infrastrutture GMES, nel rispetto *degli accordi internazionali*, delle limitazioni di sicurezza *e delle condizioni di concessione delle licenze* pertinenti, *compresa la registrazione e l'accettazione delle licenze di utente*;
 - c) rafforzare i mercati di osservazione della terra in Europa, in particolare il settore a valle, onde consentire la crescita e la creazione di posti di lavoro;

- d) contribuire alla sostenibilità *e alla continuità* della fornitura di dati e informazioni per il GMES;
 - e) sostenere le comunità europee di *ricerca, di tecnologia e di innovazione*.
2. *Allo scopo di fornire un quadro atto a garantire la realizzazione dell'obiettivo di una politica di accesso alle informazioni e ai dati del GMES di cui al paragrafo 1, lettera b), garantendo nel contempo la necessaria protezione delle informazioni prodotte dai servizi GMES e dei dati i raccolti attraverso l'infrastruttura GMES dedicata, la Commissione può adottare, mediante atti delegati in conformità dell'articolo 8 bis e alle condizioni di cui agli articoli 8 ter e 8 quater, le misure in appresso, tenendo conto delle politiche in materia di dati e di informazioni poste in atto dai fornitori dei dati di cui il GMES ha bisogno, e senza pregiudizio delle norme e delle procedure nazionali applicabili alle infrastrutture spaziali e in situ sotto controllo nazionale:*
- a) *misure che stabiliscano le condizioni di registrazione e di concessione di licenze per gli utenti GMES;*
 - b) *misure che definiscano i criteri applicabili alla limitazione dell'accesso alle informazioni prodotte dai servizi GMES e ai dati raccolti attraverso l'infrastruttura GMES dedicata.*

Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1. *La Commissione dispone delle competenze per l'adozione degli atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 2, sino al 31 dicembre 2013.*
2. *Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.*
3. *Le competenze per l'adozione di atti delegati sono conferite alla Commissione alle condizioni stabilite agli articoli 8 ter e 8 quater.*

Articolo 8 ter

Revoca della delega

1. *La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.*
2. *L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un ragionevole lasso di tempo prima della decisione definitiva, indicando quali poteri delegati potrebbero essere soggetti a revoca e gli eventuali motivi della stessa.*

3. *La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Essa prende effetto immediatamente o a una data ulteriore precisata nella decisione. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. La decisione di revoca è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Articolo 8 quater

Obiezioni agli atti delegati

1. *Il Parlamento europeo o il Consiglio possono muovere obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.*

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di due mesi.

2. *Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.*

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono muovere obiezioni.

3. *Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.*

Articolo 8 quinquies

Misure di esecuzione relative alla politica in materia di dati e di informazioni e alla governance della sicurezza delle componenti e delle informazioni del GMES

1. *Sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), la Commissione adotta misure specifiche in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, sulla limitazione dell'accesso alle informazioni prodotte dai servizi GMES e ai dati raccolti attraverso l'infrastruttura GMES dedicata.*
2. *La Commissione assicura il coordinamento globale per quanto attiene alla sicurezza delle componenti e dei servizi GMES, tenendo conto della necessità di una supervisione e di un'integrazione delle esigenze in tema di sicurezza di tutti i suoi elementi, senza pregiudizio delle norme e delle procedure nazionali applicabili alle infrastrutture spaziali e in situ sotto controllo nazionale. In particolare, la Commissione adotta, in conformità della procedura di regolamentazione di cui*

all'articolo 11, paragrafo 2, misure che stabiliscano i requisiti tecnici necessari per garantire il controllo e l'integrità del sistema nell'ambito del programma dedicato relativo alla componente spaziale del GMES e per controllare l'accesso alle tecnologie che forniscono sicurezza al programma dedicato della componente spaziale del GMES e il loro utilizzo.

Articolo 9

Controllo e valutazione

1. La Commissione controlla e valuta la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
2. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2012 e una relazione di valutazione ex post **entro il 31 dicembre 2015**.

Articolo 10

Misure di esecuzione

1. La Commissione adotta il programma di lavoro annuale a norma dell'articolo 110 del regolamento finanziario e degli articoli 90 e 166 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002¹ conformemente alla procedura **di gestione** di cui all'articolo 11, paragrafo 3.
2. La dotazione finanziaria del programma GMES può coprire anche le spese relative ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, direttamente necessarie per la gestione del programma e la realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, azioni di informazione e pubblicazioni nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica ed amministrativa che la Commissione può essere chiamata a sostenere per la gestione del programma GMES.

Articolo 11

Comitato **GMES**

1. La Commissione è assistita da un comitato (di seguito "il comitato GMES").

1 bis. Il comitato GMES può riunirsi in formazioni specifiche per trattare questioni concrete, segnatamente questioni che attengono alla sicurezza ("consiglio di sicurezza").

¹ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si **applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 e all'articolo 7** della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si **applica la procedura di gestione di cui agli articoli 4 e 7** della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

- 3 bis. **Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di consultazione di cui agli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.**

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

Articolo 11 bis

Forum degli utenti

1. **È istituito un organo dedicato denominato "forum degli utenti". Il forum consiglia la Commissione nella definizione e nella convalida delle esigenze degli utenti, nonché nel coordinamento del programma GMES con i suoi utenti pubblici.**
2. **Il forum degli utenti è presieduto dalla Commissione. Esso si compone di utenti del settore pubblico GMES nominati dagli Stati membri.**
3. **La segreteria del forum degli utenti è assicurata dalla Commissione.**
4. **Il forum degli utenti adotta il proprio regolamento interno.**
5. **Il comitato GMES è pienamente informato del parere del forum degli utenti riguardo all'attuazione del programma GMES.**

Articolo 12

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea

1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù del presente regolamento la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari dell'**Unione europea** mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, ove siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (CE,

Euratom) n. 2988/95, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 nonché dal regolamento (CE) n. 1073/1999.

2. Per le azioni *dell'Unione europea* finanziate a norma del presente regolamento, per "irregolarità" s'intende, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, qualsiasi violazione di una disposizione del diritto *dell'Unione europea* o inadempienza di un obbligo contrattuale derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale *dell'Unione europea* attraverso una spesa indebita.
3. Gli accordi stipulati a norma dal presente regolamento, compresi gli accordi conclusi con i paesi terzi partecipanti e le organizzazioni internazionali, contemplano un'ispezione ed un controllo finanziario da parte della Commissione o di qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, nonché revisioni contabili della Corte dei conti, eventualmente anche in loco.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il residente

ALLEGATO

Obiettivi della fase iniziale di operatività del GMES (2011-2013)

Le azioni di cui all'**articolo 3, paragrafo 1, contribuiscono alla realizzazione dei** seguenti obiettivi:

- (1) i servizi di risposta alle emergenze, fondati sulle attività già esistenti in Europa, garantiscono la disponibilità di dati di osservazione della terra e di prodotti derivati, nell'interesse dei soggetti responsabili, a livello internazionale, europeo, nazionale e regionale, della risposta alle emergenze per vari tipi di calamità, compresi i rischi meteorologici (ad esempio tempeste, incendi e alluvioni), i rischi geofisici (ad esempio, terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche e frane), catastrofi provocate accidentalmente e volontariamente dall'uomo e altre catastrofi umanitarie. Considerato che i cambiamenti climatici potrebbero determinare un aumento delle emergenze, la risposta alle emergenze del GMES costituirà un supporto essenziale alle misure di adattamento ai cambiamenti climatici in questo ambito, nel quadro delle attività di prevenzione, preparazione, risposta e ripristino in Europa;
- (2) i servizi di monitoraggio del territorio garantiscono la disponibilità di dati di osservazione della terra e di prodotti derivati, nell'interesse delle autorità europee, nazionali, regionali *e internazionali* responsabili del monitoraggio ambientale della biodiversità ***dal livello globale a quello locale***, dei suoli, delle acque, delle foreste e delle risorse naturali, della generale attuazione delle politiche ambientali, della raccolta di informazioni geografiche, di agricoltura, energia, pianificazione urbana, infrastrutture e trasporti. I servizi di monitoraggio del territorio comprendono il monitoraggio delle variabili dei cambiamenti climatici;
- (2 bis) i servizi di monitoraggio marino forniscono informazioni sullo stato fisico dell'oceano e degli ecosistemi marini per quanto riguarda l'oceano globale e le aree regionali europee. I settori di applicazione dei servizi marini GMES comprendono la sicurezza marittima, l'ambiente marino e le regioni costiere, le risorse marine come anche le previsioni meteorologiche stagionali e il monitoraggio del clima;*
- (2 ter) i servizi di monitoraggio dell'ambiente atmosferico assicurano il monitoraggio della qualità dell'aria su scala europea e della composizione chimica dell'atmosfera su scala mondiale. Essi forniscono, in particolare, informazioni per i sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria dal livello locale fino a quello nazionale e dovrebbero contribuire al monitoraggio delle variabili climatiche in rapporto con la chimica atmosferica;*
- (2 quater) i servizi di sicurezza forniscono informazioni utili per rispondere alle sfide cui l'Europa è chiamata a far fronte nel settore della sicurezza, segnatamente il controllo delle frontiere, la sorveglianza marittima e l'appoggio alle azioni esterne dell'Unione europea;*
- (2 quinquies) il monitoraggio dei cambiamenti climatici consente la mitigazione dei loro effetti e l'adattamento ad essi. Esso dovrebbe contribuire, in particolare, alla messa a*

disposizione di variabili climatiche essenziali, all'analisi del clima e a proiezioni su una scala pertinente per la mitigazione e l'adattamento, nonché alla fornitura dei servizi utili a tale scopo;

- (3) tra le misure a sostegno dell'utilizzo dei servizi da parte degli utenti figurano l'implementazione di interfacce tecniche rispondenti all'ambiente specifico dell'utente, la formazione, la comunicazione e lo sviluppo del settore a valle;
- (4) l'accesso ai dati ■ garantisce che i dati di osservazione della terra rilevati da un'ampia gamma di missioni europee e da altri tipi di infrastrutture **di osservazione** vengano raccolti e resi disponibili in modo da conseguire gli obiettivi del GMES ■ ,

(4 bis) la componente in situ garantisce il coordinamento della raccolta di dati in situ e dell'accesso ai dati in situ per i servizi GMES;

- (5) la fase iniziale di operatività del GMES garantisce il funzionamento *e lo sviluppo* della componente spaziale del GMES, che è costituita da un'infrastruttura spaziale di osservazione della terra e ha come finalità l'osservazione dei sottosistemi del sistema terra (quali le terre emerse, l'atmosfera e gli oceani). **La fase iniziale di operatività del GMES si avvale delle** infrastrutture spaziali nazionali ed europee esistenti o di cui è in programma la realizzazione e **delle** infrastrutturali spaziali sviluppate nel quadro del programma relativo alla componente spaziale del GMES.

MOTIVAZIONE

L'iniziativa di osservazione della terra GMES rappresenta un progetto importante per il futuro dell'Unione europea. GMES, al pari del programma di navigazione satellitare Galileo, è un sistema messo a punto dall'Unione europea che permette una migliore gestione ambientale e rafforza la sicurezza dei cittadini. A differenza di Galileo, GMES è finanziato sin dall'inizio con risorse pubbliche. La gara d'appalto deve costituire la procedura di finanziamento abituale. Il relatore è consapevole del fatto che, anche oltre la prima fase operativa, la messa a punto del GMES comporta elevati costi per le prossime prospettive finanziarie a partire dal 2014, ma li ritiene giustificati anche in considerazione degli enormi vantaggi del progetto per la collettività.

Un concetto finanziario ben congegnato si rivela imprescindibile per l'allestimento del GMES e la messa a disposizione di dati e servizi e il relativo utilizzo. Al riguardo è particolarmente importante che, sia durante le prime attività operative che dopo la conclusione di questa fase, siano destinati per tempo sufficienti mezzi finanziari così da garantire la disponibilità di dati e servizi attendibili e continui. Sarebbe opportuno aumentare le risorse finanziarie previste nella proposta della Commissione per la fase iniziale di operatività, perché in tal modo si potrebbe già procedere a stanziamenti d'impegno per ulteriori settori della componente spaziale. Sarebbe così possibile concludere contratti e disporre di una capacità di programmazione finanziaria. Ciò è particolarmente importante per il lancio della serie B e per l'acquisizione di importanti componenti per la serie C dei satelliti "Sentinelle", in quanto in tal modo si garantisce non solo il lancio ma anche le medesime caratteristiche di costruzione dei satelliti. Dal momento che si tratta di risorse che devono comunque essere stanziare, nella fattispecie non si tratta di un aumento dei costi, ma di un efficiente impiego delle risorse finanziarie e di un impegno anticipato dei fondi. In tal modo si risparmierebbero al contribuente costi più elevati nel prossimo periodo di finanziamento.

L'accesso ai dati e ai servizi, offerto con l'aiuto del GMES, deve essere libero per tutti i cittadini e le imprese dell'UE, affinché possa svilupparsi un mercato a valle, in particolare per le piccole e medie imprese. Accanto agli aspetti della sicurezza e dell'ambiente, l'obiettivo del GMES è anche quello di promuovere il progresso e l'innovazione. Dovrebbero potersi accedere anche le imprese al di fuori dell'UE, a condizione che, in base alla reciprocità, sia consentito l'accesso a dati non europei anche ai privati e alle imprese dell'UE.

La Commissione europea si occupa della gestione e del coordinamento generale del progetto. L'attuazione tecnica spetta all'Agenzia spaziale europea (ASE), che dispone del know-how necessario. All'ASE dovrebbe essere affidata l'attuazione tecnica della componente spaziale nel quadro di un accordo di delega. Tramite questo accordo la responsabilità è meglio ripartita e si migliora la trasparenza.

Gli obiettivi perseguiti con la proposta di regolamento e figuranti nell'allegato sono una componente essenziale del regolamento. Il relatore ritiene pertanto che debbano essere modificati solo nell'ambito di una normale procedura legislativa e non nell'ambito della procedura di comitatologia. Dal momento che nella fattispecie si tratta di un settore di ampia portata e con conseguenze di bilancio, il Parlamento non dovrebbe rinunciare al proprio ruolo di istanza di controllo. Inoltre, la procedura di comitatologia deve essere adattata in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009. Ne potrebbero conseguire dei ritardi che non gioverebbero al progetto.

17.3.2010

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma europeo di osservazione della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

Relatore per parere: Damien Abad

BREVE MOTIVAZIONE

L'entrata in vigore del trattato di Lisbona, con la creazione di una nuova base giuridica "Spazio", e la presentazione delle priorità politiche della nuova Commissione, quali enunciate dal Presidente Barroso dinanzi al Parlamento europeo, fanno della politica spaziale uno dei settori chiave per il futuro dell'Unione europea.

Da un punto di vista politico, il programma GMES costituisce una triplice opportunità per l'Unione europea.

Innanzitutto, esso potrebbe servire da esempio della volontà di attuare un'autentica strategia industriale europea a partire da progetti concreti. GMES dimostra infatti il valore aggiunto che l'UE può fornire nella gestione dei progetti di grande portata e con ambizione mondiale, mirante ad affermare l'Unione nel ruolo di leader dell'industria spaziale.

Inoltre, essendo il simbolo di una politica industriale volontarista, GMES può apportare benefici tangibili ai cittadini europei, sia in termini di occupazione, che di know-how, sicurezza o protezione dell'ambiente. Esso si iscrive peraltro pienamente nella strategia "UE 2020" e nel processo post-Copenaghen.

Infine, il programma svilupperà sinergie positive a beneficio di altri settori dell'economia, quali ad esempio i servizi, creando in tal modo opportunità considerevoli per l'entrata nel mercato di moltissime PMI.

La questione del finanziamento del programma è cruciale per garantirne la stabilità e la perennità e va affrontata a due livelli.

1) Nel breve termine: garantire l'avvio dell'attuazione del programma

La proposta di regolamento prevede la creazione di una base giuridica che garantisca la continuità delle azioni preparatorie messe a punto su iniziativa del Parlamento europeo. La posta in gioco principale nel breve termine è pertanto, dal punto di vista del vostro relatore, garantire un finanziamento di minima per avviare la fase operativa del programma.

Si ricorda che il programma GMES, in corso da dieci anni, è stato condotto finora nel quadro del settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo (PQRS) e finanziato a concorrenza di 1,2 miliardi di euro per il periodo 2007-2013. L'Agenzia spaziale europea partecipa, da parte sua, allo sviluppo del programma a concorrenza di 1,6 miliardi di euro. Poiché la fase di sviluppo si concluderà nel 2011 (per la maggior parte delle componenti del programma), occorrerà trovare un'altra fonte di finanziamento comunitario per garantire la fase operativa. A tal fine la Commissione propone che sia reperita una dotazione finanziaria addizionale, al di fuori del PQRS, pari a 107 milioni di euro per finanziare talune mansioni operative del programma (segnatamente il finanziamento dei servizi GMES gestiti da strutture private, di una parte delle operazioni delle SENTINELLE A e dell'acquisto di dati necessari per i servizi).

Ciò nondimeno, questa seconda fase non ha formato oggetto di una programmazione nel quadro finanziario pluriennale 2007-2013, per cui le fonti di tale finanziamento dovranno essere sottoposte a un esame approfondito.

Nella sua proposta la Commissione constata che il regolamento "implica una riprogrammazione nella corrispondente rubrica del quadro finanziario". Qualora risultasse necessaria una redistribuzione degli stanziamenti, in particolare degli stanziamenti non utilizzati, sarà necessario creare le condizioni di un finanziamento supplementare. Inoltre, secondo le stime della Commissione, il margine della rubrica 1a sarà molto limitato durante il periodo in questione. Se l'esercizio 2011 non sembra porre problemi particolari, diverso è il caso degli esercizi 2012 e 2013. Infatti, gli stanziamenti di impegno dovrebbero aumentare rispettivamente di 41 milioni di euro e di 56 milioni di euro, costituendo un sovraccosto considerevole per una rubrica già sovraccarica.

Infine, occorre altresì individuare chiaramente i fabbisogni non coperti, in particolare per quanto riguarda la componente spaziale del programma, che non formano oggetto di proposte di finanziamento da parte della Commissione e i cui costi potrebbero crescere qualora le decisioni non fossero prese in tempo utile. Si tratta in particolare della restante parte delle operazioni delle SENTINELLE A (stimata dall'ASE a 30 milioni di euro), il lancio dei satelliti SENTINELLE B (165 milioni di euro) e l'approvvigionamento preliminare delle SENTINELLE C (140 milioni di euro).

2) Nel medio e lungo termine: definire una strategia di bilancio del programma post 2013

Nel prossimo quadro finanziario pluriennale si dovrebbe introdurre un programma GMES a pieno titolo (e dunque una linea di bilancio apposita). Tutti riconoscono che i fabbisogni finanziari del programma sono superiori agli stanziamenti attualmente autorizzati. Sembra più opportuno riesaminare gli importi necessari nel quadro di tre importanti appuntamenti nel corso del 2010: la strategia "UE 2020"; la revisione di metà percorso del settimo PQRS; la

revisione di metà percorso del quadro finanziario, comprendente in particolare il finanziamento delle nuove politiche previste dal trattato di Lisbona. Anche il ricorso allo strumento di flessibilità e alla flessibilità legislativa, quale prevista dall'articolo 37 dell'AII, rientrano tra gli strumenti più importanti.

Il vostro relatore tiene a sottolineare come il breve e medio termine siano strettamente connessi. Infatti, una solida strategia di finanziamento per il periodo 2014-2020 dipende in gran parte da ciò che sarà deciso per il periodo 2011-2013. La proposta in questione contiene tutti gli elementi necessari per definire il programma comunitario: obiettivi, governance, finanziamento, partecipazione di Stati terzi.

La strategia dovrebbe affrontare le questioni seguenti: proprietà delle infrastrutture e politica in materia di gestione dei dati; politica di acquisti per l'infrastruttura spaziale di GMES; politica in materia di cooperazione internazionale con i paesi terzi; impegno da parte degli Stati membri a proseguire le missioni.

Se la cooperazione tra la Commissione europea e l'ASE ha funzionato nel corso della fase di ricerca e sviluppo, al momento della fase operativa sembra necessario ampliare il processo di consultazione. In tal senso, l'istituzione di un Consiglio dei partner, le cui attribuzioni sarebbero complementari a quelle del comitato GMES previsto dalla proposta di regolamento, costituisce una soluzione adeguata per garantire, da un lato, una coerenza generale nella governance del programma, e, dall'altro, attuare una strategia di bilancio concertata a più livelli.

Concludendo, appare inevitabile autorizzare mezzi finanziari supplementari mediante una revisione del quadro finanziario pluriennale onde sfruttare i potenziali del programma GMES, cosa che richiede un reale impegno da parte della Commissione e degli Stati membri. La commissione per i bilanci invita la Commissione a presentare proposte all'altezza di tali poste in gioco nel quadro di un ambizioso riesame di metà percorso del quadro finanziario, quale previsto dalla dichiarazione n. 1 allegata all'AII del 17 maggio 2006.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Considera che la dotazione finanziaria indicata nella proposta legislativa sia compatibile con il

massimale della sottorubrica 1a del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, ma il margine restante nella rubrica 1a per il periodo 2011-2013 è assai esiguo; sottolinea che l'importo annuo sarà determinato nel quadro della procedura annuale di bilancio in conformità del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006; sottolinea che un finanziamento adeguato per le nuove competenze a norma del trattato di Lisbona, come la politica spaziale, esige nuovi fondi; occorre inoltre provvedere al finanziamento dei programmi GMES, segnatamente la sua componente spaziale; la Commissione dovrà presentare una strategia finanziaria a medio termine per il GMES nel contesto della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale, corredata di proposte concrete per adeguarlo e riesaminarlo entro la fine del primo semestre, attivando tutti gli strumenti disponibili a norma dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, segnatamente i punti da 21 a 23; la Commissione dovrà presentare entro il 31 dicembre 2010 anche una strategia finanziaria a lungo termine per il futuro quadro finanziario pluriennale;

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Una dotazione finanziaria di 107 milioni di EUR che costituisca il riferimento privilegiato, a norma del punto 37 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, va stabilita per l'intera durata della fase iniziale di operatività del GMES.

Emendamento

(16) Una dotazione finanziaria di 107 milioni di EUR che costituisca il riferimento privilegiato, a norma del punto 37 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, va stabilita per l'intera durata della fase iniziale di operatività del GMES.

Si prevede di integrare questa dotazione finanziaria con un importo di **43 milioni di EUR** nell'ambito del tema "Spazio" del settimo programma quadro per le azioni di ricerca che accompagneranno la fase iniziale di operatività del GMES.

Si prevede di integrare questa dotazione finanziaria con un importo di **209 milioni di EUR** nell'ambito del tema "Spazio" del settimo programma quadro per le azioni di ricerca che accompagneranno la fase iniziale di operatività del GMES. **Queste due fonti di finanziamento dovrebbero essere gestite in modo coordinato onde garantire un autentico progresso nell'esecuzione dei servizi GMES. I fondi a titolo del settimo programma quadro devono essere utilizzati in piena conformità degli obiettivi e dei criteri fissati nel programma quadro.**

Motivazione

È importante menzionare la totalità della dotazione finanziaria disponibile nel quadro del settimo PQRS per il GMES, ossia i 43 milioni di euro del tema "Spazio", che vanno ridistribuiti al pari dei 166 milioni di euro già disponibili sulla linea GMES del PQRS. Occorre inoltre sottolineare l'importanza di una gestione coordinata tra queste due dotazioni di bilancio.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Sarebbe opportuno che, nell'ambito della programmazione finanziaria, la Commissione garantisca la continuità dei dati sia durante la fase iniziale di operatività del programma GMES (2011-2013) che dopo la conclusione di detta fase, nonché l'utilizzazione ininterrotta e senza restrizioni dei servizi.

Motivazione

Andrebbe assolutamente evitata qualsiasi interruzione nella continuità dei dati affinché gli utenti possano avvalersi dei servizi in maniera affidabile.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Occorre che la Commissione presenti una strategia per il finanziamento a medio e lungo termine del programma GMES, in particolare per la sua componente spaziale, ossia la restante parte delle operazioni delle Sentinelle A, il lancio dei satelliti Sentinelle B e l'approvvigionamento preliminare delle Sentinelle C. La strategia dovrebbe esaminare e valutare tutte le possibilità per il finanziamento del GMES. Occorre che la Commissione consulti il Consiglio dei partner prima di presentare la strategia finale.

Motivazione

Occorre valutare quali siano i mezzi disponibili per il finanziamento del GMES, sia nell'ambito del quadro finanziario 2007-2013 che dopo la sua scadenza, e adottare una strategia di lungo termine previa consultazione del Consiglio dei partner. È altresì importante specificare i fabbisogni non coperti, in particolare per quanto riguarda la componente spaziale, quali indicati nel COM(2009)0589 "Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES): sfide e fasi successive per la componente spaziale", che non formano oggetto di proposte di finanziamento da parte della Commissione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione è assistita da un Consiglio dei partner.

Il Consiglio dei partner è l'organo di concertazione privilegiata tra gli Stati membri e la Commissione. Esso completa le mansioni del comitato GMES, di cui all'articolo 11, e garantisce la coerenza

generale del programma GMES.

Altri attori competenti possono essere invitati a partecipare in veste di osservatori.

Il Consiglio dei partner è incaricato delle seguenti missioni:

– definire il quadro generale del GMES e garantire la sua evoluzione,

– prendere nota dei contributi dei partner per la messa a disposizione dei loro dati, prodotti o infrastrutture,

– assistere la Commissione nella definizione di una strategia sul finanziamento a medio e lungo termine del programma GMES, quale prevista all'articolo 9 bis.

Il Consiglio dei partner adotta il suo regolamento interno.

Motivazione

Il ruolo del comitato GMES, di cui all'articolo 11 della proposta di regolamento, è limitato all'esecuzione del bilancio GIO. È opportuno creare un forum permanente di consultazione in particolare, ma non esclusivamente, tra la Commissione e gli Stati membri. Il buon funzionamento del GMES dipende da un'architettura della governance chiara e da una buona cooperazione fra tutti gli attori interessati.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Le* sovvenzioni comunitarie possono essere concesse secondo modalità specifiche, compresi gli accordi quadro di partenariato o il cofinanziamento di sovvenzioni di funzionamento o di sovvenzioni per azioni. Le sovvenzioni di funzionamento a favore di organismi che perseguono obiettivi di interesse generale europeo non sono soggette alle disposizioni in materia di degressività contenute nel

Emendamento

2. *Gli appalti pubblici dovrebbero costituire lo strumento di finanziamento privilegiato per l'attuazione del programma GMES. In casi giustificati, le* sovvenzioni comunitarie possono essere concesse secondo modalità specifiche, compresi gli accordi quadro di partenariato o il cofinanziamento di sovvenzioni di funzionamento o di sovvenzioni per azioni. Le sovvenzioni di funzionamento a favore

regolamento finanziario. Per quanto riguarda le sovvenzioni, il tasso massimo di cofinanziamento viene fissato conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

di organismi che perseguono obiettivi di interesse generale europeo non sono soggette alle disposizioni in materia di degressività contenute nel regolamento finanziario. Per quanto riguarda le sovvenzioni, il tasso massimo di cofinanziamento viene fissato conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Motivazione

Gli appalti pubblici dovrebbero costituire la procedura normale di finanziamento. In casi giustificati il finanziamento dovrebbe prendere la forma di sovvenzioni tramite procedure pubbliche.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

Entro il primo semestre 2010 la Commissione presenta, nel contesto del riesame intermedio dell'attuale quadro finanziario pluriennale e del relativo adeguamento e riesame, una proposta riguardante l'ulteriore finanziamento del programma GMES, segnatamente della sua componente spaziale.

Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta, previa consultazione del Consiglio dei partner, una strategia sul finanziamento a lungo termine del programma per il prossimo quadro finanziario pluriennale.

PROCEDURA

Titolo	Programma europeo di osservazione della terra (GMES) (2011-2013)
Riferimenti	COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD)
Commissione competente per il merito	ITRE
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 14.7.2009
Relatore per parere Nomina	Damien Abad 21.10.2009
Approvazione	17.3.2010
Esito della votazione finale	+: 32 -: 1 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Edit Herczog, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

24.2.2010

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma europeo di osservazione della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

Relatore per parere: Vittorio Prodi

BREVE MOTIVAZIONE

Il regolamento relativo al programma europeo di osservazione della terra (GMES) e la sua fase iniziale di operatività costituiscono l'ultima tappa di una strategia pluriennale volta a dotare l'Europa di una propria capacità di osservazione della Terra nei settori dell'ambiente e della sicurezza. Alla luce delle scoperte recenti, che impongono di rafforzare il monitoraggio degli effetti del cambiamento climatico, l'importanza della proposta risulta essere anche maggiore. I dati dei monitoraggi precedenti erano effettivamente incompleti (con riferimento ai parametri), oppure la loro disponibilità era discontinua.

Per conseguire il suo obiettivo, il GMES consta di tre elementi chiave.

1. Componente spaziale

La componente spaziale consiste in un'infrastruttura spaziale di osservazione, che svolge il servizio di fornitura di dati, nello specifico tramite parametri relativi al territorio, atmosferici e oceanografici. L'obiettivo di questa componente è di sviluppare e attuare una serie di missioni satellitari chiamate "Sentinelle". Essa si avvale del coordinamento dell'Agenzia spaziale europea.

2. Componente in situ (comprensiva di installazioni a terra per il telerilevamento)

La componente in situ si avvale di una serie di strutture, mezzi e strumenti la cui proprietà e il cui funzionamento sono gestiti a livello nazionale, regionale e intergovernativo.

3. Servizi

I servizi garantiscono l'accesso a informazioni su una vasta gamma di aree tematiche, quali la

mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, la sicurezza e il monitoraggio del territorio, degli ambienti marini e dell'atmosfera.

Il relatore per parere valuta positivamente la proposta della Commissione, quale importante strumento per far fronte alle accresciute esigenze in materia di ricerca e di protezione civile, in considerazione della gravità degli effetti del riscaldamento globale sull'ambiente. Il regolamento in esame riguarda le fasi iniziali di operatività del programma GMES e fornirà strumenti atti a raccogliere dati precisi sui cambiamenti che interessano il territorio, l'ambiente marino e l'atmosfera. Tra gli esempi di indicatori misurabili figurano la salinità degli oceani, l'umidità presente nella biomassa e i livelli del mare. Ne conseguono inoltre effetti positivi per quanto riguarda la nostra capacità di prevenire e gestire le grandi catastrofi, quali sversamenti di petrolio, incendi boschivi, inondazioni e frane. Il GMES costituisce peraltro un elemento fondamentale per la gestione del sistema di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (ETS) e il controllo delle emissioni. Per quanto riguarda la strategia di finanziamento, si è dovuto tener conto di una scala di priorità fra le tre componenti del programma, tenendo presente che la logica del finanziamento prevede l'intervento dei governi nazionali e di altri enti pubblici e privati principalmente per la componente in situ e per quella dei servizi.

Un ulteriore motivo di apprezzamento è costituito dal potenziale indotto che il programma può generare per le piccole e medie imprese, specie nel settore della ricerca, in un momento di crisi economica. Inoltre, sono le industrie europee a fissare le norme del GMES, con vantaggi evidenti per la loro competitività nel mercato mondiale.

Sotto il profilo della cooperazione internazionale, è opportuno che nel testo del regolamento si faccia menzione specifica del Sistema di sistemi per l'osservazione globale della terra (GEOSS), considerando che parte della dotazione necessaria per l'attuazione del GMES va a sostegno di questo sistema di monitoraggio globale, al quale l'Unione europea ha ufficialmente aderito.

Il relatore per parere suggerisce inoltre alla Commissione di evidenziare, nella sua proposta, alcuni aspetti di tecnologia dell'informazione, in considerazione della particolare rilevanza della tecnologia satellitare e del ruolo svolto dall'Agenzia europea dell'ambiente, con particolare riferimento alla sua funzione di coordinamento delle esigenze degli utenti (autorità pubbliche).

Infine, vi è un aspetto preoccupante relativo alla struttura del finanziamento della componente spaziale: il regolamento in esame copre soltanto il fabbisogno finanziario per il periodo 2011-2013. Tuttavia, gli impegni dell'Agenzia spaziale europea per il lancio dei satelliti "Sentinelle" richiedono una preparazione precisa e puntuale e comportano spese ingenti relativamente al lancio vero e proprio, programmato per il periodo 2014-2017. Per tale periodo non sono ancora state prese decisioni nel merito delle prospettive finanziarie. Pertanto, il progetto si troverà ad affrontare delle incertezze in una fase di transizione (gennaio - dicembre 2014) durante la quale non saranno stanziati fondi, mentre le industrie spaziali interessate dovranno comunque essere saldate per i servizi forniti. Il relatore per parere invita la Commissione e il Consiglio ad affrontare il problema sopra illustrato e a predisporre una soluzione adeguata.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

- a) una componente di servizi che garantisca l'accesso alle informazioni relative alle seguenti aree tematiche:
- monitoraggio del territorio;
 - gestione delle emergenze;
 - sicurezza;
 - *monitoraggio dell'ambiente marino;*
 - *monitoraggio atmosferico;*
 - *mitigazione dei cambiamenti climatici ed adattamento ad essi;*

Modifica

- a) una componente di servizi che garantisca l'accesso alle informazioni relative alle seguenti aree tematiche:
- *mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi;*
 - *monitoraggio del territorio, dell'ambiente marino e dell'atmosfera;*
 - gestione delle emergenze;
 - sicurezza;

Motivazione

I cambiamenti climatici e il loro impatto vanno sottolineati quale interesse primario delle attività del GMES; ne conseguono la diversa formulazione e posizione nell'elenco.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione garantisce il coordinamento del programma GMES con le attività a livello nazionale, comunitario e internazionale.

Emendamento

1. La Commissione garantisce il coordinamento del programma GMES con le attività a livello nazionale, comunitario e internazionale *tra le quali figura il Sistema di sistemi per l'osservazione globale della terra (GEOSS).*

Motivazione

È opportuno menzionare chiaramente il GEOSS, in considerazione del contributo europeo che va a suo sostegno tramite il GMES.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

L'attuazione della componente spaziale del GMES viene affidata all'Agenzia spaziale europea, che ricorre, se del caso, all'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT).

Emendamento

L'attuazione della componente spaziale del GMES viene affidata all'Agenzia spaziale europea, che ricorre, se del caso, all'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT), ***mentre all'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) è affidato il ruolo di coordinare le installazioni in situ, raccogliere le esigenze degli utenti e contribuire alla gestione del servizio.***

Motivazione

È opportuno mettere in rilievo il ruolo dell'AEA nell'attuazione del GMES.

PROCEDURA

Titolo	Programma europeo di osservazione della terra (GMES) (2011-2013)
Riferimenti	COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD)
Commissione competente per il merito	ITRE
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 14.7.2009
Relatore per parere Nomina	Vittorio Prodi 9.9.2009
Esame in commissione	2.12.2009
Approvazione	23.2.2010
Esito della votazione finale	+: 42 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	János Áder, Elena Oana Antonescu, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Kläß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jutta Haug, Veronica Lope Fontagné, Anna Záborská, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

PROCEDURA

Titolo	Programma europeo di osservazione della terra (GMES) (2011-2013)			
Riferimenti	COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD)			
Presentazione della proposta al PE	20.5.2009			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 14.7.2009			
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	BUDG 14.7.2009	ENVI 14.7.2009	LIBE 14.7.2009	
Pareri non espressi Decisione	LIBE 10.5.2010			
Relatore(i) Nomina	Norbert Glante 16.9.2009			
Esame in commissione	28.9.2009	12.10.2009	2.12.2009	27.1.2010
	18.3.2010			
Approvazione	11.5.2010			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	38 0 0		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jean-Pierre Audy, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Edit Herczog, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, Marek Józef Gróbarczyk, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Mario Pirillo, Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler			
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Catherine Bearder			
Deposito	17.5.2010			